Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 253

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — Roma - Venerdì, 3 novembre 1950 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 agosto 1950, n. 858.

**Concessione di un contributo straordinario di lire 6.000.000 a favore della Società italiana per l'Organizzazione internazionale.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1948-49 la concessione di un contributo straordinario di lire 6.000.000 a favore della Società italiana per l'Organizzazione internazionale.

Art. 2.

Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge, vengono destinate per il predetto importo di L. 6.000.000, corrispondenti aliquote delle maggiori entrate di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 618, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (dodicesimo provvedimento).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a By di Ollomont, addì 10 agosto 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SFORZA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 10 agosto 1950, n. 859.

**Contributo straordinario di lire 20.000.000 a favore dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato un contributo straordinario di lire 20.000.000 per il secondo semestre dell'esercizio 1948-49 a favore dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero.

Art. 2.

Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge, vengono destinate per il predetto importo complessivo di L. 20.000.000 corrispondenti aliquote delle maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (dodicesimo provvedimento).

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a By di Ollomont, addì 10 agosto 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SFORZA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 26 agosto 1950, n. 860.
**Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I.
*Norme protettive.*

Art. 1.

Le disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici gestanti e puerpere che prestano la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, comprese le lavoratrici dell'agricoltura (salariate, braccianti e compartecipanti), nonchè a quelle dipendenti dagli uffici e dalle aziende dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti pubblici e Società cooperativistiche, anche se socie di queste ultime, quando da disposizioni legislative e regolamentari sia prescritto un trattamento inferiore a quello stabilito per esse dalla presente legge.

Art. 2.

Con successiva legge sarà provveduto a dettare norme per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici addette ai servizi familiari e delle lavoratrici a domicilio che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri.

Alle lavoratrici di cui al precedente comma si applicano, intanto, le disposizioni di cui al titolo III della presente legge.

Art. 3.

Le lavoratrici di cui all'art. 1 non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione, accertato da regolare certificato medico, fino al termine del periodo di interdizione del lavoro previsto dall'art. 5, nonchè fino al compimento di un anno di età del bambino.

Tale divieto non si applica nel caso:

*a*) di colpa da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;

*b*) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;

*c*) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato.

In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto alle lavoratrici alle quali è applicabile il divieto stesso.

Art. 4.

E' vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi e ai lavori pericolosi, faticosi od insalubri, previsti dalle disposizioni vigenti, sino alla pubblicazione del regolamento di esecuzione della presente legge, le lavoratrici di cui all'art. 1 durante la gestazione, a partire dalla presentazione del certificato di gravidenza, di cui agli articoli 3 e 31 della presente legge, e per tre mesi dopo il parto, e fino a sette mesi ove provvedano direttamente *all'allattamento* del *proprio bambino*.

Le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni nel periodo per il quale è previsto il divieto di cui al precedente comma.

Art. 5.

E' vietato adibire al lavoro le donne:

*a*) durante i tre mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza se addette all'industria, e durante le otto settimane precedenti il parto se addette ai lavori agricoli; per tutte le altre categorie il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro viene fissato in sei settimane precedenti la data presunta del parto;

*b*) ove il parto avvenga oltre quella data, per tutto il periodo successivo che precede il parto;

*c*) durante otto settimane dopo il parto.

Art. 6.

L'Ispettorato del lavoro può disporre il prolungamento di ciascuno dei periodi di assenza dal lavoro di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'articolo precedente, per un ulteriore periodo di assenza obbligatoria fino a sei settimane, quando ritiene, sulla base di accertamento medico, che le condizioni di lavoro o ambientali possano essere pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino.

Art. 7.

Le lavoratrici, alle quali è applicabile il divieto di cui all'art. 5, nel caso di gravi complicanze della gestazione o per preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, hanno facoltà di assentarsi dal lavoro dal giorno della presentazione del certificato medico di certa gravidanza, previo controllo dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 8.

Alle lavoratrici di cui all'art. 1 spetta l'assistenza di parto dell'Istituto presso il quale sono assicurate per il trattamento di malattia, anche quando sia stato interrotto il rapporto di lavoro, purchè la gravidenza abbia avuto inizio quando tale rapporto era ancora sussistente.

Le lavoratrici gestanti possono sottoporsi a visite sanitarie periodiche gratuite a cura dell'Istituto presso il quale sono assicurate. L'Ispettorato del lavoro ha facoltà di controllo.

Art. 9.

Il datore di lavoro deve dare alle lavoratrici madri soggette al divieto previsto dall'art. 5 e che allattano direttamente i proprî bambini, per un anno dalla nascita di questi, due periodi di riposo durante la giornata per provvedere all'allattamento.

Detti riposi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19 della legge 16 aprile 1934, n. 653, per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli. Essi hanno la durata di un'ora ciascuno e comportano il diritto per la donna di uscire dall'azienda quando il datore di lavoro non abbia messo a disposizione la camera di allattamento e l'asilo nido di cui all'art. 11, oppure gli stessi siano ubicati fuori dell'azienda, op-

pure quando l'orario di inizio e di cessazione del lavoro non consenta di trasportare il bambino nella camera di allattamento o nell'asilo nido.

Quando invece il datore di lavoro abbia messo a disposizione la camera di allattamento e l'asilo nido, i periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno, ed in tal caso la donna non ha diritto ad uscire dall'azienda.

Art. 10.

I periodi di riposo per l'allattamento si reputano ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.

Art. 11.

E' fatto obbligo al datore di lavoro di istituire una camera di allattamento nelle dipendenze dei locali di lavoro per tutti i figli delle lavoratrici dipendenti, quando nell'azienda siano occupate almeno trenta donne coniugate di età non superiore ai 50 anni.

L'Ispettorato del lavoro può disporre, in sostituzione della camera di allattamento, che il datore di lavoro provveda ad istituire nelle adiacenze dei locali di lavoro un asilo nido per l'allattamento, l'alimentazione e la custodia dei bambini, di età non superiore ai tre anni, delle lavoratrici dipendenti e può inoltre promuovere l'istituzione di asili nido interaziendali convenientemente ubicati.

L'Ispettorato del lavoro può esonerare il datore di lavoro dall'obbligo dell'istituzione della camera di allattamento e dell'asilo nido quando lo stesso datore partecipi alla istituzione o al finanziamento di asili nido interaziendali in luoghi convenienti per le lavoratrici dipendenti. L'esonero suddetto può concedersi anche quando le lavoratrici possono usufruire di asili gestiti e diretti da Enti di assistenza, a condizione che il datore di lavoro contribuisca al finanziamento degli stessi.

Per il lavoro agricolo nelle zone ove esso si svolge con mano d'opera di braccianti, salariate e compartecipanti, l'Ispettorato del lavoro promuove l'istituzione della camera di allattamento e di asili nido al cui finanziamento hanno l'obbligo di contribuire i datori di lavoro della zona. L'istituzione degli stessi potrà avvenire o nei capoluoghi dei comuni, o nelle frazioni in cui si svolge prevalentemente il lavoro.

Art. 12.

La camera di allattamento deve rispondere alle norme igieniche, essere convenientemente arredata e tenuta in istato di scrupolosa pulizia e provvista di acqua.

Alla camera di allattamento deve essere adibito personale idoneo per la custodia dei bambini durante le ore di lavoro delle madri.

Art. 13.

Gli asili nido, oltre a rispondere alle norme relative alla tutela della infanzia, devono essere tecnicamente attrezzati per assicurare la custodia dei bambini durante l'orario di lavoro delle madri, secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Ispettorato del lavoro. Agli asili nido deve essere adibito personale in possesso dei requisiti didattici per l'assistenza e l'educazione della prima infanzia.

## Titolo II.

*Trattamento economico*

Art. 14.

Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, ai sensi degli articoli 5 e 6 della presente legge, deve essere computato nell'anzianità di servizio e ai fini della tredicesima mensilità e delle ferie.

Art. 15.

In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma del precedente art. 3, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.

Art. 16.

La ripresa del lavoro, da parte della donna che sia stata assente in virtù delle disposizioni della presente legge, determina di diritto lo scioglimento, senza eventuale preavviso ed indennità, del rapporto di lavoro della persona assunta in sua sostituzione, purchè a questa sia stata data notizia, all'atto dell'assunzione, del carattere provvisorio del suo servizio.

Art. 17.

Le lavoratrici delle imprese industriali, commerciali, del credito e delle assicurazioni private, nonchè le impiegate delle aziende agricole hanno diritto ad una indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 5 e 6 della presente legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.

Le indennità, di cui al precedente comma, sono corrisposte:

*a*) dalle competenti gestioni dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, per le lavoratrici per le quali in caso di malattia è dovuta l'indennità relativa dall'Istituto medesimo;

*b*) direttamente ed a proprio carico, dal datore di lavoro per le lavoratrici che non hanno diritto, in caso di malattia, al trattamento economico da parte dell'Istituto suddetto.

L'indennità giornaliera è corrisposta con gli stessi criteri con cui vengono corrisposte le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

I periodi di malattia determinata da gravidanza o puerperio non sono computabili agli effetti della durata prevista da leggi, da regolamenti o da contratti per il trattamento normale di malattia.

Nulla è innovato per il trattamento economico delle dipendenti dagli uffici e dalle aziende dello Stato, Regioni, Provincie, Comuni o da altri Enti pubblici.

Art. 18.

Agli effetti della determinazione della misura delle indennità previste dall'articolo precedente si intende per retribuzione:

*a*) per quanto riguarda le operaie, la retribuzione media globale giornaliera per otto ore, percepita nei due periodi di paga immediatamente precedenti a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'assenza;

*b*) per quanto riguarda le impiegate, l'importo totale della retribuzione nel mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'assenza.

Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Art. 19.

Le indennità di cui all'art. 17 sono corrisposte anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'art. 3, lettere *b*) e *c*), che si verifichino durante i periodi di interdizione del lavoro previsti dagli articoli 5 e 6 della presente legge.

Art. 20.

Alle lavoratrici che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 7 della presente legge è dovuto il trattamento economico normale stabilito in caso di malattia per il periodo non rientrante in quello di interdizione del lavoro precedente il parto.

Art. 21.

L'aborto spontaneo o terapeutico, escluso quello procurato, è considerato a tutti gli effetti come malattia prodotta dallo stato di gravidanza o di puerperio.

Art. 22.

Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento del sistema in atto per i contributi unificati in agricoltura è dovuta alle lavoratrici agricole di cui all'art. 1 della presente legge, non aventi qualifica impiegatizia, oltre l'assistenza completa di parto, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni, una indennità una tantum nella misura sotto indicata a fianco di ciascuna categoria:

1) salariate fisse, assimilate, obbligate e braccianti o compartecipanti permanenti, lire 25.000;

2) braccianti o compartecipanti abituali, lire 25.000;

3) braccianti o compartecipanti occasionali, lire 15.000;

4) braccianti o compartecipanti eccezionali, lire 12.000.

L'indennità di cui sopra sarà corrisposta in due rate uguali, delle quali la prima all'inizio del periodo di interdizione obbligatoria del lavoro e la seconda successivamente al parto.

Art. 23.

Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 17, lettera *a*), e 22 della presente legge, è dovuto dai datori di lavoro all'Istituto nazionale assicurazione malattie, in aggiunta ai contributi previsti dalla tabella allegata ai decreti legislativi 9 aprile 1946, n. 212 e 19 aprile 1946, n. 213 e successive modificazioni, e 31 ottobre 1947, n. 1304, e con l'osservanza delle norme vigenti per il calcolo dei contributi stessi, un contributo supplementare nella seguente misura:

*a*) per il settore dell'industria, dello 0,53 per cento sulla retribuzione;

*b*) per il settore del commercio, dello 0,31 per cento sulla retribuzione;

*c*) per il settore del credito e dell'assicurazione, dello 0,20 per cento sulla retribuzione;

*d*) per il settore dell'agricoltura, dello 0,45 per cento sulla retribuzione media, da trasformarsi in contributo fisso a giornata per ettaro-coltura, secondo le norme in vigore per l'accertamento e la riscossione dei contributi nel settore agricolo.

Il contributo supplementare di cui al comma precedente può essere modificato con la procedura stabilita per la variazione delle tabelle predette, fermo restando quanto disposto dall'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861.

Analogo contributo dovrà essere versato agli altri Istituti assicuratori presso cui i datori di lavoro versano i contributi per l'assicurazione di malattia.

Riguardo ai versamenti del contributo, alle trasgressioni degli obblighi relativi ed a quanto altro concerne il contributo medesimo, si applicano le norme relative ai contributi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Art. 24.

L'assicurazione per la nuzialità e la natalità, istituita con regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 1951.

A partire dalla stessa data il relativo contributo previsto dalle tabelle *A, B, C* e *D*, allegate al regio decreto-legge citato, è dovuto a favore dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale continuerà ad effettuare la riscossione del contributo predetto con i sistemi di accertamento e di riscossione attualmente in vigore e ne verserà l'importo, senza carico di spesa, all'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani, secondo modalità da convenirsi fra i due Istituti.

TITOLO III.

*Disposizioni particolari per le lavoratrici a domicilio e per le addette ai servizi familiari.*

Art. 25.

In attesa del provvedimento di cui all'art. 2 alle lavoratrici a domicilio che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri e alle addette ai servizi familiari è dovuto, in caso di parto, un assegno di maternità di lire 12.000.

In caso di aborto spontaneo o terapeutico, l'assegno è dovuto nella misura di lire 7000.

Gli assegni di cui ai precedenti commi sono corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 26.

Per aver diritto agli assegni di cui all'articolo precedente debbono risultare dovuti dal datore di lavoro, anche se non versati, almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data del parto.

Per gli eventi che si verificano entro il 30 giugno 1951, il diritto all'assegno sussiste qualora risultino dovuti dal datore di lavoro, anche se non versati, almeno 26 contributi settimanali.

Gli assegni di cui all'articolo precedente non sono dovuti qualora la lavoratrice abbia diritto alle prestazioni previste dai precedenti articoli 17 e 22.

Art. 27.

Per la copertura dell'onere relativo agli assegni di cui all'art. 25, i datori di lavoro sono tenuti a versare all'I.N.P.S. i contributi nella misura appresso indicata:

lavoratori a domicilio, lire 10 per settimana;

addetti ai servizi familiari:

*A*) comuni con oltre 100.000 abitanti:

uomini a servizio intero, lire 10,50 per settimana;

uomini a mezzo servizio, lire 8 per settimana;

donne a servizio intero, lire 5,50 per settimana;

donne a mezzo servizio, lire 3 per settimana.

*B*) comuni con non oltre 100.000 abitanti:

uomini a servizio intero, lire 8 per settimana;

uomini a mezzo servizio, lire 8 per settimana;

donne a servizio intero, lire 3 per settimana;

donne a mezzo servizio, lire 3 per settimana.

La riscossione del contributo è effettuata con le modalità stabilite per i contributi dovuti per gli stessi lavoratori ai sensi dell'art. 6 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

Art. 28.

Il fondo costituito dai proventi dei contributi di cui all'articolo precedente è amministrato, mediante gestione separata, dagli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Art. 29.

Per le prestazioni e i contributi previsti dagli articoli 25 e 27 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, comprese quelle sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali.

TITOLO IV.

*Disposizioni varie e penalità.*

Art. 30.

I benefici previsti dalla presente legge assorbono fino alla concorrenza il trattamento stabilito per il caso di gravidanza, di puerperio e di allattamento da contratti collettivi di lavoro, salvo restando, in caso di condizioni più favorevoli, il maggiore beneficio rispetto ai benefici predetti.

Art. 31.

Il certificato medico di gravidanza indica la data presunta del parto e fa stato a tale riguardo, nonostante qualsiasi errore di previsione.

Le norme occorrenti per la regolamentazione del certificato predetto e dei certificati medici necessari per l'applicazione della presente legge saranno emanate dal regolamento.

Art. 32.

Tutti i documenti occorrenti per l'applicazione della presente legge sono esenti da tassa di bollo e registro e devono essere rilasciati senza alcuna spesa.

Art. 33.

I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni della presente legge sono puniti:

*a*) con l'ammenda da lire 5000 a lire 50.000 per ciascuna delle donne addette al lavoro e alle quali si riferisce la contravvenzione per le violazioni agli articoli 4, 5 e 6 e nel caso di rifiuto, opposizione od ostacolo all'esercizio del diritto di assenza dal lavoro previsto dall'art. 7;

*b*) con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000 per le contravvenzioni agli articoli 3, 9, 10 e 11;

*c*) con l'ammenda da lire 5000 a lire 30.000 per le contravvenzioni agli articoli 12 e 13.

Art. 34.

Dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato il regio decreto-legge 22 marzo 1934, n. 654, sulla tutela della maternità delle lavoratrici.

Art. 35.

Col regolamento che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate le norme occorrenti per l'applicazione della presente legge, entro due mesi dalla data di pubblicazione della legge stessa.

Per le contravvenzioni alle norme del regolamento può essere stabilita nel regolamento stesso la pena dell'ammenda fino a lire 30.000.

Art. 36.

La presente legge entra in vigore due mesi dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ad eccezione dell'art. 23, che entra in vigore dall'inizio del primo periodo di paga successivo alla data predetta.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a By di Ollomont, addì 26 agosto 1950

EINAUDI

DE GASPERI — MARAZZA — PICCIONI — PELLA — TOGNI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

---

LEGGE 13 ottobre 1950, n. 861.

**Norme provvisorie per il pagamento di interessi sui titoli al portatore del Debito redimibile 3 per cento netto, per i quali siano esaurite le cedole.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il pagamento delle rate d'interessi, relativamente ai titoli al portatore del Debito redimibile 3 per cento netto, creato con legge 15 maggio 1910, n. 228, che siano rimasti privi di cedole, potrà essere provvisoria-

mente eseguito, alle rispettive scadenze, dalle Sezioni di tesoreria provinciale, in base alla presentazione dei titoli ed a domanda, in carta libera da compilarsi dall'esibitore, in duplice esemplare.

La Sezione di tesoreria provinciale accerterà che il pagamento richiesto corrisponda a rata d'interessi, per la quale non era unita al titolo la relativa cedola, riscontrerà la regolarità della domanda, in corrispondenza con le risultanze dei titoli, e, previa osservanza delle ulteriori formalità prescritte, darà corso — se nulla vi osti — al pagamento richiesto applicando, a tergo dei titoli, il bollo a calendario con l'indicazione del pagamento e della data di scadenza della rata cui esso si riferisce.

Su un esemplare della domanda, che, previo riscontro della regolarità di essa, e dell'avvenuta apposizione del bollo di pagamento sul titolo, sarà munito del visto da parte del capo della Sezione di tesoreria o di un suo delegato, l'esibitore rilascerà quietanza del pagamento conseguito, e il cassiere vi apporrà la propria firma.

L'esemplare, considerato nel precedente comma, sarà inviato alla Direzione generale del debito pubblico, con le contabilità dei pagamenti, distintamente dagli altri documenti contabili e con elenco riassuntivo.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 13 ottobre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1950, n. 862.

**Norme per l'attuazione della legge 12 maggio 1950, n. 230, contenente provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 31 dicembre 1947, n. 1629, recante norme per la istituzione dell'Opera per la valorizzazione della Sila;

Visto l'art. 32 della legge 12 maggio 1950, n. 230, recante provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

L'Opera per la valorizzazione della Sila che, a norma dell'art. 3 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, è sottoposta alla vigilanza e tutela del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, svolge, di regola, la sua attività attraverso programmi predisposti dal presidente, sentito il parere del Consiglio ed approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Le variazioni di tali programmi e le eventuali deliberazioni in deroga sono adottate con le stesse modalità.

Nei casi di urgenza, le deliberazioni in deroga possono essere adottate dal presidente e dallo stesso dichiarate immediatamente eseguibili ma, entro otto giorni, debbono essere trasmesse al Ministro, per l'approvazione, corredate del parere del Consiglio.

Art. 2.

Il Consiglio dell'Opera dà parere su tutti gli affari sui quali sia interpellato dal presidente.

Il parere del Consiglio è obbligatorio, oltre che nei casi indicati dalla legge ed in quelli previsti nell'articolo precedente:

*a*) sullo statuto dell'Ente e sulle sue eventuali modifiche;

*b*) sul regolamento organico del personale e sugli altri regolamenti dell'Opera;

*c*) sulle nomine del personale;

*d*) sul bilancio di previsione e sulle variazioni che occorra introdurre durante il corso dell'esercizio;

*e*) sul conto consuntivo, previa relazione del Collegio sindacale;

*f*) sul piano generale di trasformazione fondiaria del comprensorio silano e delle zone di cui al primo comma dell'art. 10 della legge 12 maggio 1950, n. 230;

*g*) sui piani di coordinamento delle attività che sono chiamati a svolgere i Consorzi di bonifica esistenti nel territorio di cui all'art. 1 della citata legge;

*h*) sui singoli piani di colonizzazione e sui provvedimenti di assegnazione dei terreni;

*i*) sulle domande di concessione dell'esecuzione di opere pubbliche;

*l*) sull'acquisto od alienazione di beni immobili;

*m*) sull'accensione o cancellazione di ipoteche, sulle deliberazioni di stare o resistere in giudizio e sulle transazioni;

*n*) sulla stipulazione di mutui;

*o*) sulla costituzione di società od enti e sulla partecipazione ad essi;

*p*) sui provvedimenti per l'attuazione dei compiti indicati nell'art. 22 della legge citata;

*q*) sulle domande di derivazione d'acqua;

*r*) sulle domande di sostituirsi ai proprietari, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629,

*s*) sull'esecuzione di opere nell'interesse comune a più proprietà;

*t*) sulle iniziative intese a favorire l'industrializzazione e lo sviluppo del turismo;

*u*) sulla eventuale istituzione di Comitati consultivi;

*v*) sull'accettazione di eredità, donazioni o legati a favore dell'Opera.

Art. 3.

Il Consiglio è convocato dal presidente dell'Opera, che ne fa parte, con voto deliberativo, e che lo presiede.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesto l'intervento dei due terzi dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti.

Art. 4.

Sono soggette all'approvazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste, oltre a quelle indicate dalla legge, le deliberazioni del presidente relative alle materie indicate alle lettere: *a*), *b*), *d*), *e*), *f*), *h*), *l*), *m*), *n*), *o*), *p*), *t*), dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 5.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può ordinare, in ogni momento, ispezioni amministrative e verifiche di cassa e disporre l'esecuzione di ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni legislative o regolamentari quando l'Amministrazione dell'Opera ne rifiuti o ritardi l'adempimento.

Ha facoltà di promuovere con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, l'annullamento di ufficio delle deliberazioni viziate da eccesso di potere o violazione di legge o di regolamento.

Art. 6.

La sostituzione del presidente, come lo scioglimento del Consiglio, e, quando occorra, l'uno e l'altro provvedimento insieme, sono adottati, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con decreto del Presidente della Repubblica.

In caso di scioglimento del Consiglio, il Presidente della Repubblica stabilisce se debba farsi luogo alla ricostituzione di esso, nel modo previsto dall'art. 13 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ovvero se il presidente dell'Opera sia temporaneamente investito di poteri commissariali.

La ricostituzione del Consiglio, peraltro, non può essere procrastinata oltre il termine di tre mesi, prorogabile di un altro trimestre, dalla data del decreto di scioglimento.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il direttore generale dell'Opera può essere incaricato di sostituire il presidente, in caso di assenza od impedimento di breve durata, per il compimento degli atti urgenti di ordinaria amministrazione.

Art. 8.

Il presidente non può far parte del Consiglio di amministrazione di società od enti che operano in Calabria.

Art. 9.

Il direttore generale dell'Opera interviene, senza voto, alle sedute del Consiglio e controfirma i verbali.

Egli dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi dell'Opera e risponde del loro andamento al presidente.

Cura la esecuzione di tutte le deliberazioni del presidente, accertando che siano state adottate con l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni emanate dal Ministero che esercita la vigilanza e tutela.

Controfirma i mandati di pagamento e tutte le deliberazioni del presidente che comportino spese per l'Opera o che, comunque, ne impegnino il patrimonio.

Firma la corrispondenza e gli atti diversi, da quelli indicati nel comma precedente, per i quali abbia ricevuto delega dal presidente.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, uno dei funzionari dell'Opera può essere incaricato di sostituire il direttore generale, in caso di assenza od impedimento.

Art. 10.

Gli emolumenti del presidente, dei componenti il Consiglio, dei sindaci e del direttore generale dell'Opera sono determinati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 11.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, esaminato il bilancio preventivo dell'Opera, lo trasmette al Ministero del tesoro, unitamente alle proposte ed agli elementi di cui all'art. 25 della legge 18 novembre 1923, n. 2440.

Il rendiconto generale dell'Opera viene trasmesso dallo stesso Ministro alla Ragioneria generale dello Stato per l'ulteriore corso, a norma della legge di contabilità generale e per la presentazione al Parlamento, in allegato al rendiconto generale dello Stato.

Art. 12.

Il Collegio sindacale trasmette trimestralmente al Ministro per l'agricoltura e le foreste una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Opera.

Art. 13.

Le osservazioni, relative ad eventuali errori od omissioni dei piani particolareggiati di espropriazione, debbono essere proposte dagli interessati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno diretta all'Opera per la valorizzazione della Sila, nel termine indicato nell'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

Art. 14.

Il termine, entro il quale gli interessati possono richiedere all'Opera la rettifica di eventuali errori materiali incorsi nella formazione del piano particolareggiato di espropriazione, decorre dalla data in cui si inizia il deposito degli atti nell'ufficio di ciascun Comune e dalla contemporanea inserzione, per estratto, nel Foglio annunzi legali della Provincia. Qualora non vi sia coincidenza fra le due date, il termine decorre da quella posteriore in ordine di tempo.

I discendenti in linea retta che, ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230, intendano ottenere l'esclusione dal computo della proprietà terriera del *de cuius* dei terreni ad essi trasferiti per successione *mortis causa,* sono tenuti, nel termine di cui al precedente comma, a dare la prova dell'avvenuta successione e della consistenza complessiva della loro proprietà terriera, inclusi i fondi rustici caduti nella successione e di loro spettanza.

Art. 15.

Al fine di assicurare la migliore conoscenza del piano particolareggiato di espropriazione da parte degli interessati, l'Opera ha facoltà di adottare altre forme di pubblicazione, in aggiunta a quelle prescritte dall'articolo 4 della legge, ferme restando le disposizioni del precedente art. 14 circa la data di decorrenza del termine per la presentazione di eventuali reclami.

Art. 16.

Il bilancio preventivo dell'Opera per l'esercizio 1950-1951 sarà allegato al bilancio preventivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1951-52.

Art. 17.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Opera per la valorizzazione della Sila trasmetterà al Ministro per l'agricoltura e le foreste una documentata relazione sull'attività svolta sin dall'inizio del suo funzionamento.

Art. 18.

Con successivi decreti saranno emanate altre norme di attuazione.

Art. 19.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1950*
*Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 36.* — CARLOMAGNO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1950, n. 863.

**Istituzione di una Rappresentanza italiana presso il Consiglio delle Nazioni Unite per la Libia, con sede a Ginevra.**

N. 863. Decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, viene istituita una Rappresentanza italiana presso il Consiglio delle Nazioni Unite per la Libia, con sede a Ginevra.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1950*

---

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1950.

**Sostituzione di un membro della Commissione per il risarcimento della perdita dei beni italiani in Tunisia.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, relativo al risarcimento dei beni italiani in Tunisia in applicazione dell'art. 79 del Trattato di pace;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1948, n. 1190, che stabilisce le norme di attuazione del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521;

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1948, concernente la nomina della Commissione per il risarcimento della perdita dei beni italiani in Tunisia;

Visto il telespresso n. 45/15675/426 in data 5 agosto 1950 del Ministero degli affari esteri, con il quale viene designato quale membro della Commissione il sig. Vittorio Winspeare Guicciardi, Console di 2ª classe, in sostituzione del 1° segretario di Legazione dott. Pier Pasquale Spinelli a suo tempo nominato membro della Commissione di che trattasi giusta decreto Ministeriale 6 febbraio 1950, n. 341163, registrato alla Corte dei conti addì 25 febbraio 1950, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 344;

Decreta:

Il sig. Vittorio Winspeare Guicciardi, Console di 2ª classe, è nominato membro della Commissione per il risarcimento dei beni italiani in Tunisia, in sostituzione del 1° segretario di Legazione dott. Pier Pasquale Spinelli.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 settembre 1950

*Il Ministro*: PELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1950*
*Registro Tesoro n. 13, foglio n. 153*

(4705)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1950.

**Sostituzione del liquidatore del Consorzio agrario di Cisterna di Latina (Latina).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la deliberazione assembleare in data 24 maggio 1931, con la quale venne stabilito lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione del Consorzio agrario di Cisterna di Latina, società cooperativa in nome collettivo avente sede nel comune di Cisterna di Latina;

Vista la deliberazione assembleare in data 22 marzo 1936, con la quade il dott. Giovanni Succi venne nominato liquidatore della predetta azienda;

Considerato che il dott. Succi ha declinato l'incarico;

Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato regio decreto-legge n. 375, alla sostituzione del liquidatore in parola;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Giorgio Mascia fu Ernesto è nominato liquidatore del Consorzio agrario di Cisterna di Latina (Latina), ai sensi dell'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in sostituzione del dott. Giovanni Succi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1950

*Il Ministro*: PELLA

(4663)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Chioggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949**

Con decreto interministeriale in data 1° agosto 1950, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1950, registro n. 38 Interno, foglio n. 99 è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Chioggia (Venezia) di un mutuo di L. 2.374.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4707)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fontanelice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949**

Con decreto interministeriale in data 30 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1950, registro n. 38 Interno, foglio n. 100, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fontanelice (Bologna), di un mutuo di L. 735.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4708)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Scioglimento della Società cooperativa Case Economiche Ferrovieri Trastevere « C.E.F.E.T.R.A. », con sede in Roma.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 ottobre 1950, la Cooperativa « Case Economiche Ferrovieri Trastevere » « C.E.F.E.T.R.A. », con sede in Roma, costituita con atto 1° ottobre 1946 del notaio Ignazio Arcuri, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

(4646)

**Scioglimento della Società cooperativa pittori e decoratori « Avezzanesi », con sede in Avezzano**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 ottobre 1950, la Società cooperativa pittori e decoratori « Avezzanesi », con sede in Avezzano, costituita con atto del notaio Nino Paolini, in data 18 marzo 1947, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

(4648)

**Scioglimento della Cooperativa « La Sandonatese », con sede in San Donato Val di Comino**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 ottobre 1950 la Cooperativa « La Sandonatese », con sede in San Donato Val di Comino, costituita con atto del notaio dott. Vincenzo Tutinelli è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

(4649)

**Scioglimento della Società cooperativa terrazzieri ex combattenti e reduci, con sede in Pierdicino**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 ottobre 1950, la Società cooperativa terrazzieri ex combattenti e reduci di Pierdicino, con sede in Pierdicino, costituita con atto del notaio avv. Guglielmo Gambini, in data 19 febbraio 1948, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

(4651)

**Scioglimento della Società cooperativa « Emilia Romagna », con sede in Bologna**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 ottobre 1950 la Società cooperativa « Emilia Romagna », con sede in Bologna, costituita con rogito in data 1° ottobre 1946, del dott. Ignazio Arcuri, notaio in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

(4650)

**Scioglimento della Società cooperativa edile fra ex partigiani e reduci con sede in Catania, e nomina del liquidatore.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 ottore 1950 la Società cooperativa edile fra ex partigiani e reduci, con sede in Catania, costituita con rogito 11 novembre 1945 del notaio dott. Salvatore Chiara, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato liquidatore il dott. Santi Privitera.

(4647)

**Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa di consumo, con sede in Pietrasanta e nomina del commissario e di due vice-commissari.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 ottobre 1950, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di consumo, con sede in Pietrasanta ed è stato nominato commissario il ragioniere Aurelio Bibbiani e vice-commissari rispettivamente signori Augusto Allegranti e Armido Sbandati.

(4652)

**Scioglimento della Società cooperativa « A.R.P.A. » Ente cooperativo di produzione e consumo, con sede in Mantova e nomina del liquidatore.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 ottobre 1950, la Società cooperativa « A.R.P.A. » Ente cooperativo di produzione e consumo, con sede in Mantova, è stata sciolta, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed è stato nominato liquidatore il dott. rag. Oreste Menghini.

(4653)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Catanzaro**

Con decreto Ministeriale 24 ottobre 1950, n. 3400, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Catanzaro, approvato con decreto Ministeriale 4 novembre 1948, n. 2971, è prorogato fino al 4 novembre 1954.

(4640)

**Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Castelnuovo Garfagnana (Lucca)**

Con decreto Ministeriale 29 agosto 1950, n. 3267, il termine per l'attuazione del piano di ricostruzione di Castelnuovo Garfagnana, approvato con decreto Ministeriale 3 settembre 1948, è prorogato fino al 3 settembre 1954.

(4641)

**Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Terracina (Latina)**

Con decreto Ministeriale 24 ottobre 1950, n. 3285, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Terracina (Latina), approvato con decreto Ministeriale 30 ottobre 1948, n. 1965, è stato prorogato fino al 30 ottobre 1952.

(4642)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 199

### CAMBI VALUTARI (Esportazione)

**Cambi di chiusura del 3 novembre 1950**

| | Dollaro | Franco svizzero |
|---|---|---|
| Borsa di Bologna | 624,82 | 143 — |
| » Firenze | 624,82 | 142,80 |
| » Genova | 624,80 | 142,85 |
| » Milano | 624,82 | 142,85 |
| » Napoli | 624,70 | 142,85 |
| » Palermo | 624,75 | 143,15 |
| » Roma | 624,80 | 142,85 |
| » Torino | 624,82 | 143 — |
| » Trieste | 624,82 | 142,85 |
| » Venezia | 624,82 | 143 — |

**Media dei titoli del 3 novembre 1950**

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 75,775 |
| Id. 3,50 % 1902 | 74 — |
| Id. 3 % lordo | 46,90 |
| Id. 5 % 1935 | 100,40 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 76,90 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando) | 74,875 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando) | 72,95 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 94,75 |
| Id. 5 % 1936 | 94,575 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951) | 100,15 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 99 — |
| Id. 5 % convertiti 1951 | 100,275 |
| Id. 5 % (scadenza 1959) | 97,775 |

*Il contabile del Portafoglio dello Stato*
DI CRISTINA

### UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Contrattazione cambi**

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 3 novembre 1950:

| | |
|---|---|
| 1 dollaro U.S.A. | L. 624,81 |
| 1 franco svizzero | » 142,85 |

**Cambi di compensazione vigenti**

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | |
|---|---|---|
| Belgio | L. 12,71 | per franco belga |
| Danimarca | » 90,46 | » corona danese |
| Francia | » 1,81 | » franco francese |
| Germania | » 148,77 | » reichmark |
| Norvegia (c/nuovo) | » 87,38 | » corona norvegese |
| Olanda | » 164,41 | » fiorino olandese |
| Svezia (c/speciale) | » 120,62 | » corona svedese |
| Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione) | » 142,90 | » franco svizzero |

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1a *pubblicazione*). Elenco n. 19.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 148 — Data 21 ottobre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Grande Francesco di Gregorio — Titoli del Debito pubblico: Cons.: 3,50 % (1906) — Rendita L. 66,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 121 — Data: 11 marzo 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Toscano Alfonso fu Cirino — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Rendita L. 30.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 103 — Data: 3 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pescara — Intestazione: Ricciuti Raffaele di Emilio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Rendita L. 350.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 — Data 10 marzo 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cremona — Intestazione: Ente comunale di assistenza di Agnadello — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3 % netto — Capitale L. 3900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 66 — Data: 17 settembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Riccardi Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Obbligazioni ferroviarie Vittorio Emanuele — Capitale L. 9500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 120 — Data: 21 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Borrello Mario fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 292 — Data: 21 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: Testa Francesco fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906) — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 897 — Data: 29 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Crapanzano Lorenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 148.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2096 — Data: 2 marzo 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Cerisola Domenico — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 56 — Data: 17 dicembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Macerata — Intestazione: Tallè Maria fu Vincenzo — Titoli del Debitto pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 458 — Data: 23 maggio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Como — Intestazione: Rumi Aldo fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Rendita L. 5265.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 122 — Data: 3 marzo 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pisa — Intestazione: Sili Elisena di Silo Sili — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 17.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1564 — Data: 9 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Banca d'America e d'Italia, sede di Bari — Titoli del Debitto pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 21.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 23 ottobre 1950

*Il direttore generale*: DE LIGUORO

(4622)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

### Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Innocenti Bruno, già esercente in Firenze.

Tali marchi recavano il n. 147-FI.

(4597)

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Vignanello (Viterbo).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 21 dicembre 1937 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti di Vignanello, società cooperativa in nome collettivo avente sede nel comune di Vignanello (Viterbo) e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del su indicato regio decreto-legge n. 375;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 25 gennaio 1946, con il quale il comm. dott. Antonio Bamonte fu nominato commissario liquidatore della cennata azienda;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha declinato l'incarico affidatogli e che occorre pertanto procedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Francesco Gionfra di Giuseppe è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Vignanello, avente sede nel comune di Vignanello (Viterbo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione del comm. dott. Antonio Bamonte.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1950

*Il Governatore*: MENICHELLA

(4616)

---

**Nomina o conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Miglionico (Matera), Castelluccio Valmaggiore (Foggia), Spinazzola (Bari), Pesco Sannita (Benevento), Paglieta (Chieti), Biccari (Foggia), Carlantino (Foggia), Ischitella (Foggia), Sant'Agata di Puglia (Foggia), Reino (Benevento), Taranta Peligna (Chieti), Acri (Cosenza), Deliceto (Foggia), San Nicandro Garganico (Foggia), San Paolo Civitate (Foggia) e Picerno (Potenza).**

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli;

Dispone:

1. - Il sig. Torraca Stefano fu Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Miglionico (Matera).

2. Il sig. Ventura Saverio di Donato è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelluccio Valmaggiore (Foggia).

3. - Il sig. Rosato Felice fu Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Spinazzola (Bari).

4. - Il sig. Orlando Luca di Luigi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pesco Sannita (Benevento).

5. Il sig. Di Giulio Angelo Maria fu Giuseppantonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Paglieta (Chieti).

6. Il sig. Cristinziano Matteo fu Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Biccari (Foggia).

7. Il sig. De Simone Nicola fu Pasquale è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Carlantino (Foggia).

8. Il sig. Valente Giuseppe fu Alessandro è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ischitella (Foggia).

9. Il sig. Del Buono Francesco fu Scipione è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sant'Agata di Puglia (Foggia).

10. - Il dott. Ricci Giuseppe fu Biagio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Reino (Benevento).

11. Il dott. Carri Crescentino fu Michelino è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Taranta Peligna (Chieti).

12. - Il sig. Cirino Mariano fu Leopoldo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Acri (Cosenza).

13 Il sig. Di Taranto Zaccaria fu Michele è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Deliceto (Foggia).

14. Il sig. Mascolo Alfonso fu Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Nicandro Garganico (Foggia).

15. Il dott. Grimaldi Raffaele fu Michele è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Paolo Civitate (Foggia).

16. Il dott. Molinari Giacomo fu Gennaro è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Picerno (Potenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1950

*Il direttore generale*: FORMENTINI

(4612)

---

**Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Cascia, con sede in Cascia (Perugia).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerata l'opportunità di affidare temporaneamente ad un commissario, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Cascia (Perugia);

Dispone:

Il sig. Girolamo Ercoli di Marino è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Cascia, con sede in Cascia (Perugia), con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1950

*Il Governatore*: MENICHELLA

(4613)

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Cuneo in data 13 febbraio 1950, n. 6239, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1949 è costituita come appresso:

*Presidente*:
D'Addario dott. Rodolfo, vice prefetto.

*Componenti*:
Lombardi dott. Michele, medico provinciale;
Zilocchi prof. dott. Enrico, specialista in ostetricia;
Marchisio dott. Vincenzo, specialista in ostetricia e ginecologia, primario ostetrico dell'Ospedale civile Santa Croce di Cuneo;
Carlotta Cattaneo, ostetrica condotta.

*Segretario*:
Giordano dott. Giuseppe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 19 ottobre 1950

*L'Alto Commissario*: COTELLESSA

(4671)

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Ancona in data 10 luglio 1950, n. 19862, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona al 30 novembre 1949 è costituita come appresso:

*Presidente*:
Scaramucci dott. Giulio, vice prefetto.

*Componenti*:
Balice dott. Alberto, medico provinciale;
Gusso prof. dott. Aldo, primario ostetrico ospedale civile di Ancona, libero docente in ostetricia;
Russi dott. Franco, primario medico ospedale civile di Ancona;
Zappata dott. Antonio, medico condotto,

*Segretario*:
Schirinzi dott. Nicola.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 18 ottobre 1950

*L'Alto Commissario*: COTELLESSA

(4672)

---

**Graduatoria generale del concorso a trentasei posti di veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe in prova (grado 10°, gruppo A) nell'Amministrazione della sanità pubblica.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1949 (registro n. 22 Presidenza, foglio n. 155), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio stesso anno, con il quale venne indetto un concorso per esami a 36 posti di veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe in prova (grado 10°, gruppo *A*) nell'Amministrazione della sanità pubblica, un terzo dei quali venne riservato agli aiuti ed assistenti universitari;

Visto l'avviso di concorso a 15 posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe in prova e a 12 posti di veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe in prova, emanato a cura del Ministero della pubblica istruzione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 dell'8 aprile 1949;

Considerato che al concorso per veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe in prova, riservato agli aiuti ed assistenti universitari, prese parte un solo concorrente, dichiarato vincitore, sicché i restanti 11 posti vanno conferiti agli idonei del concorso ordinario;

Visti i processi verbali delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la graduatoria dei concorrenti risultati idonei e riconosciuto che la medesima è stata formata in conformità delle risultanze dei processi verbali della Commissione esaminatrice;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che istituì l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno partecipato al concorso di cui alle premesse, con i voti a fianco di ciascuno indicati:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Boldrini Giuseppe | punti | 352 | su 400 |
| 2. Fava Angiolino | » | 325 | » |
| 3. Cavrini Carlo | » | 309 | » |
| 4. Piersimoni Pietro | » | 307 | » |
| 5. Mattioli Angelo | » | 304 | » |
| 6. Tei Paris | » | 299 | » |
| 7. Farina Alessandro | » | 298 | » |
| 8. Germinetti Foe | » | 297 | » |
| 9. Benevelli Enrico, combattente | » | 296 | » |
| 10. Travaglini Nicola fu Domenico | » | 295 | » |
| 11. Meschini Stelio | » | 294 | » |
| 12. Ferraro Alberto, combattente | » | 293 | » |

13. Zanacca Giuseppe, combattente . . punti 292 su 400
14. Ponzanelli Maria Salvatore . . » 292 »
15. Tucci Bruno . . » 291 »
16. Sidoti Aldo, coniugato . . » 290 »
17. Jasi Nicola, nato il 25 agosto 1922 . » 290 »
18. Galeota Enrico, nato il 25 maggio 1925 » 290 »
19. Berti Roberto » 289 »
20. Benazzi Pietro, partigiano combattente, coniugato » 288 »
21. Sanna Iginio, combattente » 288 »
22. Costanzo Raffaele, combattente, coniugato, con tre figli » 287 »
23. Costa Antonio, nato l'8 maggio 1922 » 287 »
24. Scolari Clemente, nato il 16 dicembre 1924 » 287 »
25. Lucernoni Carlo, combattente, reduce » 286 »
26. Notari Paolo, combattente, reduce, coniugato, con un figlio » 285 »
27. Scagnelli Giuseppe, combattente, partigiano combattente, nato il 25 maggio 1921 » 285 »
28. Guiducci Giovanni, partigiano combattente, nato il 30 dicembre 1924 » 285 »
29. Tulumello Salvatore, ufficiale di complemento, nato il 1° gennaio 1922 » 285 »
30. Ruggiero Costantino, coniugato, con un figlio . . . » 285 »
31. Garlanda Aldo, nato il 23 aprile 1915 » 285 »
32. Lena Paolo, nato il 28 febbraio 1922 » 285 »
33. Salandi Carlo, combattente, invalido di guerra, coniugato » 284 »
34. Giannini Giuseppe, coniugato, con un figlio . . » 284 »
35. Solinas Nino, combattente, coniugato, con due figli . » 283 »
36. Biancardi Guido, coniugato, con un figlio . . » 282 »
37. Monari Gianfranco . . . » 281 »
38. Comparini Gustavo, combattente, coniugato, con un figlio » 280 »
39. Morganti Elio, combattente, coniugato » 280 »

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nell'ordine seguente i candidati:

1. Boldrini Giuseppe
2. Fava Angiolino
3. Cavrini Carlo
4. Piersimoni Pietro
5. Mattioli Angelo
6. Tei Paris
7. Farina Alessandro
8. Germinetti Foe
9. Benevelli Enrico
10. Travaglini Nicola fu Domenico
11. Meschini Stelio
12. Ferraro Alberto
13. Zanacca Giuseppe
14. Ponzanelli Maria Salvatore
15. Tucci Bruno
16. Sidoti Aldo
17. Jasi Nicola
18. Galeota Enrico
19. Berti Roberto
20. Benazzi Pietro
21. Sanna Iginio
22. Costanzo Raffaele
23. Costa Antonio
24. Scolari Clemente
25. Lucernoni Carlo
26. Notari Paolo
27. Scagnelli Giuseppe
28. Guiducci Giovanni
29. Tulumello Salvatore
30. Ruggiero Costantino
31. Garlanda Aldo
32. Salandi Carlo
33. Solinas Nino
34. Comparini Gustavo
35. Morganti Elio

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine seguente, i candidati:

1. Lena Paolo
2. Giannini Giuseppe
3. Biancardi Guido
4. Monari Gianfranco

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge e pubblicato, per gli ulteriori effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Roma, addì 20 giugno 1950

*p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
*l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*
COTELLESSA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1950*
*Registro Presidenza n. 40, foglio n. 279.* — FERRARI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 20 giugno 1950, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati che parteciparono al concorso a trentasei posti di veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica, un terzo dei quali venne riservato agli aiuti ed assistenti universitari;

Visto il proprio decreto in data 10 giugno 1950, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale si è provveduto alla nomina dell'unico vincitore del concorso riservato a veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con decreto 25 giugno 1914, n. 702, ed il decreto 30 ottobre 1924, n. 2042, e successive variazioni;

Visto il decreto 20 gennaio 1941, n. 95, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale della detta Amministrazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che istituì l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, contenente modificazioni ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1949, n. 695, contenente norme relative ai servizi ed ai ruoli dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista la legge 11 aprile 1950, n. 130, sui miglioramenti economici ai dipendenti statali;

Decreta:

I sottonotati dottori in medicina veterinaria sono nominati, a decorrere dal 1° luglio 1950, veterinari provinciali aggiunti di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica;

1. Boldrini Giuseppe
2. Fava Angiolino
3. Cavrini Carlo
4. Piersimoni Pietro
5. Mattioli Angelo
6. Tei Paris
7. Farina Alessandro
8. Germinetti Foe
9. Benevelli Enrico
10. Travaglini Nicola fu Domenico
11. Meschini Stelio
12. Ferraro Alberto
13. Zanacca Giuseppe
14. Ponzanelli Maria Salvatore
15. Tucci Bruno
16. Sidoti Aldo
17. Jasi Nicola
18. Galeota Enrico
19. Berti Roberto
20. Benazzi Pietro
21. Sanna Iginio
22. Costanzo Raffaele
23. Costa Antonio
24. Scolari Clemente
25. Lucernoni Carlo
26. Notari Paolo
27. Scagnelli Giuseppe
28. Guiducci Giovanni
29. Tulumello Salvatore
30. Ruggiero Costantino
31. Garlanda Aldo
32. Salandi Carlo
33. Solinas Nino
34. Comparini Gustavo
35. Morganti Elio

Ai predetti, durante il periodo di prova, della durata di sei mesi, sarà corrisposto l'assegno annuo lordo di L. 238.700, oltre le altre indennità come per legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge e pubblicato, per gli ulteriori effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Roma, addì 25 giugno 1950

*p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
*l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*
COTELLESSA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1950*
*Registro Presidenza n. 40, foglio n. 278.* — FERRARI

(4557)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorso a sei posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo A dei Monopoli, branche di servizio « *Manifatture tabacchi* » e « Saline », riservati agli aiuti ed assistenti che si trovino nelle condizioni previste dal regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241.**

Il Ministero della pubblica istruzione porta a conoscenza degli interessati che l'Amministrazione dei monopoli di Stato, in applicazione del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241 concernente il passaggio degli aiuti e degli assistenti universitari dopo cinque anni almeno di continuato e lodevole servizio, nei ruoli di altre amministrazioni, ha determinato di mettere a concorso fra gli aiuti ed assistenti suddetti sei posti dei trentuno posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo *A* dei Monopoli, branche di servizio « *Manifatture tabacchi* » e « *Saline* » messi a concorso con decreto Ministeriale 15 settembre 1950 fra laureati di ingegneria civile, industriale o mineraria.

Il programma per l'esame-colloquio, prescritto dall'art. 4 del regio decreto sopra citato, verterà sulle materie indicate nell'allegato programma.

Detto esame avrà luogo in Roma presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato, in data che sarà successivamente determinata.

Della Commissione esaminatrice, composta di cinque membri, sarà chiamato a far parte uno tra i professori ufficiali della materia per cui gli aiuti ed assistenti hanno prestato servizio, o di materia affine.

Per ottenere l'ammissione al concorso di cui sopra, gli interessati dovranno farne domanda alla Direzione generale dell'amministrazione dei monopoli di Stato entro due mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda su carta bollata da L. 32, dovrà essere corredata dai seguenti documenti (conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati):

1) certificato del rettore dell'Università o direttore dell'Istituto universitario, attestante la nomina ad aiuto od assistente ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi universitarie, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, o dell'art. 12 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 7071, e la continuità del servizio prestato;

2) copia dello stato di servizio di aiuto o di assistente;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) diplomi originali, o copie autentiche notarili, dei diplomi di laurea rispettivamente in ingegneria civile o industriale o mineraria e abilitazione all'esercizio professionale;

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del certificato di esito di leva;

6) fotografia autenticata dal sindaco o dal notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Gli interessati potranno aggiungere tutti quei titoli, documenti, pubblicazioni che riterranno opportuno di presentare ai fini del concorso.

Roma, addì 15 ottobre 1950

p. *Il Ministro*: VISCHIA

### PROGRAMMA RELATIVO AL CONCORSO

*Prima parte*:

1) costruzioni civili ed industriali:
travi reticolate, travi continue, archi, telai, sistemi elastici Struttura e calcoli di statiche di solai, dei tetti e delle altre parti dei fabbricati Fondazioni Muri di sostegno Materiale da costruzione Malte e conglomerati;
nozioni generali di scienze delle costruzioni;
nozioni generali sulle strade comuni e ferrate;

2) idraulica e costruzioni idrauliche:
utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali industriali, condutture, sifoni;
opere relative e loro calcolazione;
consolidamento dei terreni franosi;
drenaggi.

*Parte seconda*:

1) impianti industriali:
nozioni di fisica tecnica - Combustibili solidi, liquidi, gassosi;
caldaie a vapore - Ventilatori industriali Impianti di riscaldamento e di condizionamento dell'aria - Essiccatoi Surriscaldamento del vapore;
macchine termiche e idrauliche, ecc.;

2) elettrotecnica:
nozioni generali Macchine elettriche - Impianti di produzione, di distribuzione, e di utilizzazione di energia elettrica Trasformatori, fiasatori, condensatori - Apparecchi di misurazione e di controllo.

La prova sarà integrata con domande di:
1) istituzione di diritto civile;
2) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo.

(4676)

## PREFETTURA DI VARESE

**Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 17282/San., in data 23 giugno 1949, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1946 ai vincitori del concorso bandito con il decreto prefettizio n. 15032/San., del 27 giugno 1947;

Visto che il dott. Daolio Mario (32° graduato), vincitore della condotta di Sumirago, ha rinunziato alla nomina per quella sede;

Dato atto che i dottori Angelo Bay Rossi (33° graduato), Nicola Garaciotì (43°), Cabrini Gianpietro (52°), Rainisio Matteo (65°), Leonardo Giusidi (68°), Luigi Tenti (70°) e Cereti Ercole (75°), hanno anch'essi rinunziato alla nomina, mentre sono decaduti dalla medesima i dottori Luigi Ghezzi (71°) e Giuseppe Gouigoux (78°);

Visto che i dottori Guido Perina (80° graduato) e Giovanni Ghezzi (82°) hanno pure rinunziato alla predetta sede;

Considerato che il dott. Attilio Valenti (84° graduato), ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Attilio Valenti, domiciliato a Sumirago, è assegnato alla condotta medica di Sumirago.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Varese, addì 6 ottobre 1950

*Il prefetto*: VINCENTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 17282/San., in data 23 giugno 1949, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1946 ai vincitori del concorso bandito con il decreto prefettizio n. 15032/San. del 27 giugno 1947;

Visto che il dott. Olimpio Moalli, 27° in graduatoria, vincitore della condotta di Besnate, ha rinunziato alla nomina per quella sede;

Dato atto che i dottori Giorgio Pedrazzoli (30° graduato), Angelo Bay Rossi (33°), Nicola Simone (34°), Cesare Preite (35°), Stefano Morabito (36°), Bernardino Sonzini (54°), Mario De Lellis (56°), Valsecchi Giuseppe (58°), Ugo Bigliardi (59°), Michele Carolillo (61°), Antonio Maslowschi (63°), Matteo Rainisio (65°), hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Dato atto che il dott. Borgna Giulio (66°) è decaduto dalla nomina per la sede di che trattasi;

Considerato che i dottori Lino Capietti (67° graduato), Luigi Tenti (70°), Luigi Ghezzi (71°) e Luigi Giuliani (73°), hanno rinunziato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che il dott. Cerreti Ercole (75° graduato), ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Cerreti Ercole, domiciliato a Pogno (Novara) è assegnato alla condotta di Besnate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Varese, addì 6 ottobre 1950

*Il prefetto*: VINCENTI

(4528)

## PREFETTURA DI PISA

### Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il proprio decreto n. 3885 in data 15 marzo 1949, con il quale venne bandito il concorso per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa alla data del 30 novembre 1948, e successiva modifica;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica del 9 febbraio 1950;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 1° marzo 1949, n. 55;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa alla data del 30 novembre 1948:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Dello Sbarba dott. Silvano | voti | 91,85 | su 150 |
| 2. Sbranti dott. Arturo | » | 89.19 | » |
| 3. Pellegrini dott. Romualdo | » | 88,02 | » |
| 4. Palla dott. Mario | » | 85,86 | » |
| 5. Guidi dott. Antonio | » | 84,25 | » |
| 6. Francesconi dott. Armando | » | 79,38 | » |
| 7. Geri dott. Iraldo | » | 77,47 | » |
| 8. Remorini dott. Enzo | » | 77,30 | » |
| 9. Ripoli dott. Renzo | voti | 76,69 | su 150 |
| 10. Lupi dott. Carlo | » | 72,73 | » |
| 11. Surace dott. Antonino | » | 69,36 | » |
| 12. Caradonna dott. Luigi | » | 68,06 | » |
| 13. Malatesta dott. Nicola | » | 67,26 | » |
| 14. Bertoni dott. Dino | » | 59,70 | » |

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pisa, addì 26 settembre 1950

*Il prefetto*: MOCCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il proprio decreto n. 15238, div. 3/1, del 26 settembre 1950, con il quale viene approvata la graduatoria dei candidati al concorso per posti di medico condotto, vacanti al 30 novembre 1948, dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte, indicato dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 55 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso per la condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1. Dello Sbarba dott. Silvano: Pisa (Porta a Mare);
2. Sbranti dott. Arturo: Castelfranco di Sotto (Orentano);
3. Pellegrini dott. Romualdo: Montecatini Val di Cecina (La Sassa);
4. Palla dott. Mario: Pomarance (Montezerboli);
5. Francesconi dott. Armando: Volterra (Villa Magna);
6. Geri dott. Iraldo: Volterra (Mazzolla).

Il candidato Guidi dott. Antonio, compreso nella graduatoria al n. 5, non ha avuto alcuna assegnazione, poichè le due sole condotte da lui richieste in ordine di preferenza, sono state conferite agli altri candidati che lo precedono nella graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pisa, addì 26 settembre 1950

*Il prefetto*: MOCCI

(4512)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.